



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E
VIABILITA' REGIONALE

Responsabile di settore Marco IERPI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10160 del 14-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 2485 - Data adozione: 06/02/2025

Oggetto: DGR n. 60 del 27/01/2025 - Azioni regionali per la Sicurezza Stradale. Approvazione del Bando regionale per la presentazione delle domande da parte di Città Metropolitana di Firenze, Province e Comuni della Toscana in attuazione del PRIIM. Investimenti aggiuntivi art. 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018 - annualità 2026

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/02/2025

Numero interno di proposta: 2025AD002588

IL DIRIGENTE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 che tra le politiche in materia di grandi infrastrutture regionali e nazionali e di accessibilità e mobilità integrata prevede il finanziamento di interventi in materia di sicurezza stradale approvato con la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27/07/2023;

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato prima con l'art. 94 della L.R. n. 15 del 31/03/2017 e poi con l'art. 4 della L.R. n. 32 del 31/07/2024 in coerenza con quanto previsto dal PRS vigente;

Vista la L.R. n. 19/2011 recante *“Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana”*;

Visto il *“Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025. Approvazione”* di cui alla DCR n. 73/2024;

Vista la *“Nota di aggiornamento al DEFER 2025”* di cui alla DCR n. 100/2024 ed in particolare il PR 11 *“Infrastrutture e Logistica”* che prevede all'Obiettivo 1 - *Saranno valutate le condizioni attuative e finanziarie per avviare le procedure per un nuovo bando per concessione contributi sicurezza stradale*;

Visto l'articolo 1, comma 134 della legge 30/12/2018 n. 145 relativa al *“Bilancio di previsione dello Stato 2019 e pluriennale 2019-2021”*, così come modificato dall'articolo 1 comma 809 della legge 30/12/2020 n. 178 del *“Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023”*;

Vista la DGR n. 353 del 25/03/2024 ad oggetto *“Programmazione Investimenti Aggiuntivi annualità 2025 di cui L. 145/2018, art. 1, c. 134-138”* che riprogramma le risorse stanziare con la legge regionale n. 45 del 29/12/2022 e le integra per un totale di euro 2.000.000,00 per il bando di sicurezza stradale che con successiva variazione di bilancio è allocato al 2026 senza specificare, tuttavia, l'attribuzione in parte regionale o in parte comunale di tale spesa;

Visto, altresì, il comma 135, il quale prevede che: *“I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento”* e inoltre che *“Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:*

a) [...];

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;

c) [...].”

che possono essere destinati in parte regionale al massimo il 30% delle risorse di ciascun anno e che i finanziamenti a favore delle province ricadono, secondo il medesimo comma, in parte regionale;

Vista la D.G.R. n. 1131 del 14/10/2024 ad oggetto *“Riprogrammazione annualità 2024 e Programmazione parziale annualità 2026 degli Investimenti Aggiuntivi di cui L. 145/2018, art. 1, c. 134-138”* con la quale si dispone di allocare per il Bando di sicurezza stradale sull'annualità 2026 quanto segue:

- euro 1.000.000,00 in quota parte comunale,

- euro 1.000.000,00 in quota parte regionale

e che si provvederà a successiva variazione di bilancio per l'acquisizione delle risorse vincolate ex L. 145/2018 non ancora iscritte;

Preso atto dei tempi, delle modalità e delle procedure individuate al fine dell'allocazione delle risorse dall'articolo 1 comma 134 e successivi della L. 145/2018 e s.m.i. ed in particolare quanto segue:

- il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del citato articolo 1 è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

- le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, implementino i medesimi interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP;
- il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse;
- nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture sopracitato o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il contributo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento;
- le somme sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere;

Considerato che l'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, ha modificato il termine di cui sopra da 8 (otto) mesi a 12 (dodici) mesi;

Viste altresì le indicazioni e specificazioni ulteriori contenute nell'Accordo tra il Ministero Economia e Finanze e le Regioni a statuto ordinario perfezionato in data 9 Settembre 2021 (Conferenza Stato Regioni: Repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021), per la definizione delle modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare quanto previsto all'art. 4 "*flusso informativo investimenti pubblici*";

Richiamata la Delibera CIPE n. 63 del 26/11/2020 ad oggetto "*Attuazione dell'articolo 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*" ed in particolare:

- la disposizione della nullità degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione dei CUP;
- l'approvazione delle Linee guida per attuazione dell'art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

Vista la DGR n. 1014 del 04/10/2021 avente ad oggetto "*Contributo investimenti articolo 1 comma 134 legge di bilancio 2019: adempimenti e procedure in conformità all'accordo tra il MEF e le regioni a statuto ordinario perfezionato in data 9 settembre 2021*";

Rilevato che il PRIIM prevede nell'ambito dell'obiettivo generale 3. "*Azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria*", l'obiettivo specifico 3.2 "*Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali*", 2 contenente l'azione 3.2.1 "*Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale*" cui è data attuazione operativa con il presente atto;

Visto il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (art. 32 Legge 17 maggio 1999 n. 144) e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e s.m.i.;

Visti il comma 136 e 136-bis della L. n. 145/2018 che dispongono in merito ai risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta che restano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione ed in merito alle somme revocate;

Vista la Decisione 16 del 25/03/2019, per i contributi agli investimenti a soggetti pubblici per opere, in merito alla rimodulazione del quadro economico a seguito delle procedure di gara;

Richiamata la D.G.R. n. 60 del 27 gennaio 2025, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di attivare il bando regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana, nell'ambito dell'obiettivo generale 3. "Azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria" e di quello specifico 3.2 "Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali" contenute l'azione 3.2.1 "Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale" del PRIIM in favore di Città Metropolitana, Province e Comuni della Toscana, definendo indirizzi e criteri, assumendo per lo scopo la seguente prenotazione:

- capitolo/U n. 31458 prenotazione n. 2025161 di euro 2.000.000,00 di stanziamento puro a valere sull'annualità del bilancio di esercizio 2026;

Considerato che le azioni conseguenti al presente decreto hanno diretta conseguenza sulla sicurezza stradale e sono finalizzati alla riduzione dell'incidentalità stradale con particolare riferimento alla riduzione di incidenti, morti e feriti;

Ritenuto, pertanto, sulla base della D.G.R. n. 60/2025 procedere alla predisposizione del Bando Regionale al fine di consentire alla Città Metropolitana di Firenze, ai Comuni ed alle Province toscane interessate, di presentare proposte di intervento per la sicurezza stradale secondo i criteri e gli indirizzi in essa previsti tra i quali in particolare:

- le tipologie di tratte stradali ammissibili;
- gli interventi infrastrutturali prioritari in ordine ai tratti stradali individuati e per i quali potranno essere avanzate proposte progettuali da parte degli enti sopra richiamati ed il numero di istanze da questi presentabili;
- la formazione di due graduatorie;
- i seguenti criteri di valutazione e punteggio per l'individuazione dei potenziali beneficiari dei contributi per la presente iniziativa regionale:
 - A] Rilevanza dei fattori di rischio in ordine all'incidentalità stradale: punteggio da 0 a 30 punti;
 - B] Capacità di contrasto della proposta con particolare rilievo alla previsione di interventi a tutela delle utenze deboli: punteggio da 0 a 55 punti;
 - C] Partecipazione finanziaria del soggetto promotore o del raggruppamento: punteggio da 0 a 5 punti;
- la soglia minima per essere ammessi al cofinanziamento regionale è pari alla metà dei punti attribuibili ovvero 50;

ed inoltre:

- definisce per ogni tipologia di domanda d'intervento le percentuali massime di cofinanziamento e gli importi in valore assoluto di contributo massimo per domanda;
- stabilisce di riservare una quota delle risorse pari ad euro 1.000.000,00 per gli interventi sulle tratte regionali interne ai centri abitati se presenti istanze in tal senso altrimenti destinabili all'altra graduatoria;
- in ordine alle tempistiche attuative di cui alla L. n. 145/2018 con particolare riferimento all'affidamento dei lavori;
- il livello della proposta progettuale da allegare alla domanda che deve essere almeno un progetto di fattibilità tecnica economica ai sensi dell'art. 41 e dell'All. I7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. corredato dagli atti di approvazione dell'Ente richiedente;
- il caso di revoca di risorse dello Stato alla Regione ed alla conseguente revoca delle medesime risorse all'Ente beneficiario;
- specifica le spese ammissibili e l'assoggettamento alla L. n. 145/2018 e alla L.R. n. 35/2011;
- consente il riutilizzo dei ribassi d'asta e delle economie agli Enti beneficiari per eventuali lavori complementari purché relativi al medesimo intervento finanziato e nel rispetto della L. n. 145/2018;

Richiamata la DGR n. 1406 del 25/11/2024 che ha approvato di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche della Toscana, Marche e Umbria, il Prezzario dei lavori della Toscana - anno 2025 che tutte le Stazioni Appaltanti del territorio, di cui all'Allegato I.1 art. 1, c. 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, sono tenute a utilizzare il Prezzario, ai sensi e per i fini di cui all'art. 41 comma 13 del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che con la stessa D.G.R. n. 60 del 27/01/2025, è dato mandato al Settore competente della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale in ordine alla predisposizione del Bando Regionale attuativo che, nel rispetto di quanto stabilito nella suddetta delibera in ordine ai campi d'intervento, agli indirizzi e agli interventi cofinanziabili definisca nel dettaglio gli aspetti procedurali con riferimento a:

- specifiche generali e modalità di presentazione delle domande;
- ulteriori condizioni tecnico/operative per l'ammissibilità delle domande e dell'iter di finanziamento;
- ulteriori condizioni ed impegni che gli Enti beneficiari dovranno assumere nei confronti della Regione Toscana per garantire il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati in coerenza alla tempistica del bando e agli adempimenti imposti dalla L. 145/2018 e le azioni regionali in caso di revoca delle medesime risorse da parte dello Stato;
- modalità di erogazione del contributo, di rendicontazione e monitoraggio attuativo degli interventi finanziati;
- ulteriori obblighi delle amministrazioni cofinanziate in merito alla valutazione di efficacia dei singoli interventi finanziati dopo la loro realizzazione, almeno per il triennio successivo;
- eventuali ulteriori modalità procedurali ritenute necessarie;

Visto il testo del Bando Regionale redatto dal Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, Allegato n. 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che comprende la seguente documentazione tecnica per l'applicazione del medesimo:

- lo "Schema di domanda" (SD);
- l'inserito denominato "Quadro Descrittivo" - Allegato A;
- il documento denominato "Analisi generale dell'incidentalità, criticità del sito oggetto della proposta d'intervento" - Allegato B;
- i dati generali sull'incidentalità stradale in Toscana nel triennio 2021-2023 secondo lo schema prestabilito - Allegato C;

Dato atto che sulla base delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 60/2025 è opportuno prevedere nel bando attuativo regionale che le risorse siano utilizzate in termini di impegni di spesa e liquidazioni entro l'annualità di stanziamento dal soggetto beneficiario, sulla base di una tempistica attuativa e comunque secondo quanto disciplinato nel bando regionale;

Ritenuto quindi di dare avvio con il presente atto alla selezione delle migliori proposte progettuali in attuazione della D.G.R. n. 60/2025;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2024, n. 58 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2024, n. 59 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025";

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 8/01/2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

Visti gli atti d'ufficio;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1- di approvare il documento Allegato 1, al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, composto dai seguenti elaborati:

- Bando Regionale;
- documentazione tecnica a supporto del Bando Regionale costituita da:
 - lo “*Schema di domanda*” (SD);
 - l’inserito denominato “*Quadro Descrittivo*” - **Allegato A**;
 - il documento denominato “*Analisi generale dell’incidentalità, criticità del sito oggetto della proposta d’intervento*” - **Allegato B**;
 - i dati generali sull’incidentalità stradale in Toscana nel triennio 2021-2023 secondo lo schema prestabilito - **Allegato C**;

2- di stabilire che la **presentazione**, alla Regione Toscana, delle **proposte** da parte di Città Metropolitana di Firenze, Province e Comuni della Toscana, potrà avvenire dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed **entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 15/04/2025, a pena di esclusione**, secondo le modalità indicate all’art. 5 del Bando Regionale richiamato al precedente punto 1.

3- di assumere per tale iniziativa la prenotazione specifica di euro 2.000.000,00 sul capitolo n. 31458 (stanziamento puro) a valere sull’annualità 2026 riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 2025161 assunta con la DGR n. 60/2025;

4- di specificare che le risorse sopra richiamate in coerenza alle disposizioni attuative della legge n. 145/2018 ed ai sensi della DGR n. 1131/2024 possono essere allocate come segue:

- euro 1.000.000,00 quota parte comunale: destinata ai Comuni in via esclusiva;
- euro 1.000.000,00 quota parte regionale: che è possibile destinare alla Città Metropolitana di Firenze, alle Province ed ai Comuni;

5- di disporre che l’assunzione degli impegni di spesa ai soggetti beneficiari inseriti nelle graduatorie regionali definite dalla Commissione Tecnica Regionale di cui alla D.G.R. n. 60 del 27/01/2025 è subordinata alle condizioni previste nel Bando Regionale richiamato al punto 1 e che detti impegni di spesa saranno assunti in ogni caso compatibilmente ai vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2, nonché, infine, sulla base delle priorità regionali in ordine agli interventi programmati decisi dalla Giunta Regionale e sulla base dei vincoli previsti per i contributi agli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche di cui all’art. 1 della L. n. 145/2018;

6- di specificare che le risorse non impegnate, non utilizzate o revocate saranno riprogrammate dalla Regione Toscana;

7- di rinviare a successivi atti e dopo l’assunzione degli impegni di spesa, la liquidazione dei contributi nei tempi e secondo le modalità di cui all’art. 9 del Bando Regionale oggetto di approvazione del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

Allegato 1

8eb5c375cb6732ba928f82fa88d2e385c0872f30becc1492ca43bbfbed679d93

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE